

ALLEGATO A

PARERE IN MERITO AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL NUOVO COMUNE DI PIADENA DRIZZONA (CR), AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 8, LR N. 12/05.

DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE n. 2 DEL 29/01/2024

Premessa

Il presente parere è finalizzato alla verifica dell'assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (PTR) - approvato con dCR n. 951 del 19/01/10 e integrato ai sensi della LR 31/14 con dCR n. 411 del 19/12/2018 (BURL n. 11 del 13/03/19 serie avvisi e concorsi) - all'interno del Piano di Governo del Territorio del Comune di Piadena Drizzona (CR) e, in ottemperanza all'art. 20, comma 2, della LR 12/05, all'accertamento dell'idoneità della variante a concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati nel Piano Regionale e in particolare alla previsione costituente l'obiettivo prioritario di interesse regionale "*Palafitte dell'Arco Alpino 2011*" per la quale, come indicato dalla tabella "*Elenco comuni tenuti all'invio del PGT (o sua variante) in Regione (LR 12/2005 art. 13 comma 8)*" è richiesto l'invio degli atti per la valutazione di compatibilità regionale.

In considerazione della presenza dell'obiettivo prioritario sopracitato, nell'attività di verifica - in capo alla Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi – U.O. Urbanistica e VAS è stata coinvolta la Struttura Paesaggio e la Direzione Generale Cultura - Struttura Patrimonio Culturale.

Rispetto ai progetti riportati negli Strumenti Operativi del PTR, Tabella *Obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale e sovraregionale (art. 20, comma 4 LR 12/05)*, a) *sezione strade, Collegamento autostradale Brennero-La Spezia (Ti.Bre) e Autostrada regionale Cremona-Mantova*; b) *sezione Ferrovie Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova*, che mantengono la qualifica di obiettivi prioritari del PTR, la verifica di compatibilità è condotta secondo quanto indicato al Cap. 3 del DdP del PTR, - § 3.2 "*Obiettivi prioritari di interesse regionale e/o sovraregionale*" (aggiornamento 2023¹) e dagli Strumenti Operativi del PTR "*Obiettivi prioritari per il sistema della mobilità*".

La verifica tecnica di coerenza con il PTR è stata effettuata, con riferimento alla compatibilità del Documento di Piano (DdP), tuttavia – nel quadro di unicità del processo di pianificazione e in considerazione della reciprocità delle sezioni che compongono il Piano, si è ritenuto opportuno estendere l'analisi della variante nella sua interezza. Ciò anche in considerazione del fatto che anche il Piano delle Regole (PdR), il Piano dei Servizi (PdS) e il Rapporto Ambientale della VAS sono i documenti che definiscono le azioni e le norme per la realizzazione di strategie prefigurate nel Documento di Piano.

Pertanto, i riferimenti al DdP, PdR, PdS e alla VAS, presenti nel testo del parere, sono da intendersi finalizzati ad una maggiore comprensione di tematiche che – poste in sede di DdP – trovano piena attuazione solo nella lettura trasversale del PGT, anche in considerazione degli elementi di dettaglio gestionale disciplinati all'esterno del DdP.

Alla riunione di valutazione degli esiti del procedimento regionale, effettuata il giorno 28 maggio 2024, ha preso parte l'Amministrazione Comunale², ed è stato pertanto garantito il confronto con il Comune, secondo quanto previsto dall'art.13, comma 5, della LR 12/2005.

¹ Aggiornamento PTR 2023 approvato con dCR n. XII/42 del 20 giugno 2023 pubblicato sul BURL S.O n. 26 del 01/07/2023

² Hanno partecipato all'incontro: Matteo Guido Giorgio Priori (Sindaco), Alberto Assandri (responsabile del Servizio Area Urbanistica, Edilizia Privata – S.U.E.), Mario Gazzoli (Progettista del Piano), Chiara Toninelli (Collaboratrice estensore del PGT), Annachiara Stanga (Collaboratrice estensore del PGT)

Considerazioni sulle logiche di Piano, contenuti della variante e coerenza rispetto agli obiettivi del Piano Territoriale Regionale

Il Comune di Piadena Drizzona è stato istituito con LR n. 26 del 28/12/2018, pubblicata sul BURL n. 53 supplemento del 31/12/2018 mediante la fusione dei due Comuni confinanti di Piadena e di Drizzona.

L'ex comune di Piadena è dotato di PGT approvato con dCC n. 13 del 08/04/2014 (pubblicato sul BURL n. 37 del 10/09/2014) sul quale, in fase di adozione, è stato espresso il parere di compatibilità con il PTR (dGR X/1407 del 21/02/14). Successivamente è stata approvata una variante puntuale con dCC n. 8 del 20/07/2019, pubblicata sul BURL n. 16 del 15/04/2020, sulla quale in fase di adozione è stato espresso il parere di compatibilità con il PTR (dGR XI/1738 del 10/06/2019).

L'ex comune di Drizzona ha approvato il PGT con dCC n. n.25 del 09/09/2009 pubblicato sul BURL n. 40 in data 6/10/2010. Su tale strumento urbanistico non è stata effettuata la valutazione di compatibilità regionale in quanto, all'epoca, non era interessato da obiettivi prioritari di interesse regionale.

Si evidenzia in questa sede che nell'iter del nuovo strumento in questione, è stata effettuata la procedura di "verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" che ha avuto come esito la dichiarazione di non assoggettabilità alla VAS espressa con decreto del 11/09/2023, ancorché tale esito sia stato comunque accompagnato dal parere motivato (decreto del 15/12/2023).

Si ricorda a titolo collaborativo che la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS può essere effettuata esclusivamente per le varianti al PGT che comportano modifiche minori e per quelle che interessano piccole aree e solo nei casi in cui si siano verificate tutte le condizioni indicate nella dGR n. 9/761 "Determinazioni della procedura di valutazione ambientale di Piani e Programmi VAS" e in particolare nell'Allegato 1 "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di Piani e Programmi (VAS) – Documento di Piano – PGT". Si ricorda inoltre che detto procedimento deve essere espletato ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/06 così come modificato dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15 (G.U. 28/02/2022, n. 49).

Con il PGT in esame, che costituisce il primo PGT del comune nato dalla fusione dei precedenti comuni di Piadena e Drizzona, l'Amministrazione Comunale ha definito (con alcune carenze di seguito illustrate) le strategie del PGT predisponendo - necessariamente - un Documento di Piano "in adeguamento" al PTCP della Provincia di Cremona³, già a sua volta adeguato ai sensi dell'art. 5 comma 3 della LR 31/2014. A tale proposito si invita l'Amministrazione ad esplicitare in modo chiaro anche nella delibera di approvazione, oltre che negli allegati tecnici, che lo strumento adottato è in adeguamento rispetto alla disciplina sul contenimento del consumo di suolo di cui alla LR 31/2014.

Si evidenzia che in sede di adeguamento al PTCP, il comune è tenuto ad ottemperare anche in relazione ad alcuni adempimenti connessi riferiti a differenti ambiti tematici: assetto idrogeologico, zonazione sismica, invarianza idraulica e regolamento edilizio tipo (vedi comunicazione regionale prot. Z1.2021.0039658 del 04/10/2021). Con specifico riferimento al tema dell'invarianza idraulica si richiama la modifica introdotta dall'art. 14 della LR 9/2022 agli art. 13, 14 e 58 bis della LR 12/2005 e conseguente modifica del r.r. 7/2017 (vedi nota integrativa prot. Z1.2022.00305448 del 08/06/2022). Per indicazioni in merito ai suddetti adempimenti si rimanda (ad esclusione del regolamento edilizio tipo) al parere di competenza della Struttura Assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico.

Considerato che il PGT in esame si configura come uno strumento urbanistico completamente nuovo, si rileva che, in termini di contenuti, gli elaborati tecnici non restituiscono una piena rispondenza alle disposizioni di cui all'art. 8 della LR 12/2005, sia riguardo ai contenuti del quadro ricognitivo e programmatico che del quadro

³ La Provincia di Cremona ha adeguato il proprio PTCP al PTR integrato ai sensi della LR 31/2014 con dCP n. 28 del 27/10/2021 pubblicato sul BURL n. 46 del 17/11/2021

conoscitivo, ma anche e soprattutto con riferimento al quadro strategico, che appare alquanto indefinito, non avendo esplicitato in maniera chiara quali sono gli orientamenti (obiettivi generali, specifici, azioni attuative) del nuovo comune venutosi a creare in relazione ai vari sistemi funzionali (residenziale, produttivo, commerciale, ecc).

Rilevato altresì che documentazione prodotta mostra, in varie parti, una sostanziale “arretratezza” dei dati e delle valutazioni in considerazione del fatto che la procedura (e i relativi elaborati) avviata nel 2020 è giunta in adozione solo nel gennaio 2024, si ritiene necessario che, ai fini dell’approvazione, la stessa venga opportunamente integrata, provvedendo ad aggiornare date e riferimenti in essa contenuti (si vedano ad esempio i riferimenti alle DGR attuative degli artt. 11 e 43 della LR 12/2005), nonché alcune valutazioni di merito, quali quelle sul consumo di suolo di cui si dirà più avanti nel parere. Ulteriori approfondimenti rispetto ai contenuti del DdP sono rimandati al paragrafo riguardante più specificatamente la coerenza con il PTR.

Riguardo le principali previsioni di trasformazione sul territorio, nel DdP sono previsti un ambito di trasformazione residenziale (ATR1), due ambiti di trasformazione produttiva/commerciale/terziario (ATPC), nuove aree finalizzate ad opere ed interventi di interesse pubblico e collettivo da trasferire nel Piano dei servizi (ambito F1.1, F3 e F4).

Nel DdP sono stati altresì individuate due aree di rigenerazione urbana (RIG.1, RIG.2); riguardo a questo tema, azione strategica a livello regionale funzionale a riqualificare i tessuti urbani esistenti come alternativa al consumo di suolo libero, naturale o agricolo, si evidenziano alcune carenze dello strumento urbanistico adottato. Infatti, rilevato che gli ambiti di rigenerazione sono stati individuati alla *Tav. DdP 04/A “Previsioni di Piano”* e descritti nel *DdP – Allegato 03 “Tavola delle Determinazioni di Piano – Schede guida”*, si rileva come le schede associate non ottemperino pienamente a quanto indicato dalle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, lettera e) *quinquies* della LR 12/2005, specificamente riferite a tali ambiti. Si rammenta a tale proposito come l’istituto degli Ambiti di rigenerazione nasca per offrire all’ente comunale uno strumento di visione strategica in cui proporre innovative soluzioni di incentivazione dei processi di recupero e trasformazione e precisamente “*specifiche modalità di intervento e di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l’incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l’implementazione dell’efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente*” che risultano di fatto assenti nella disciplina comunale e che dovrebbero prendere spunto dalla puntuale descrizione dello stato di dismissione e degli elementi che contraddistinguono ciascun ambito dai quali dovrebbero discendere le scelte strategiche mirate al recupero. Riguardo all’ambito RIG. 02 si evidenzia altresì che la maggior parte della superficie dello stesso è caratterizzata dalla presenza di aree libere/agricole, per le quali non è stata data alcuna indicazione circa la necessità di inserirle tra le aree da rigenerare.

Appare anche utile richiamare, per una corretta valutazione del rapporto costi/benefici di tali trasformazioni, la dGR XI/7729 del 20/12/2022 “*Modalità e requisiti per l’elaborazione della valutazione economica-finanziaria degli interventi di rigenerazione ai sensi dell’art. 43, comma 2 quater della LR 12/2005*”.

Riguardo, invece, alle azioni di rigenerazione urbana “diffusa”, non risulta chiaro quale sia l’approccio comunale rispetto alle misure introdotte agli artt. 11 e 43 della LR 12/05 con la LR 18/19, non trovando alcun riferimento in merito negli elaborati e/o nella delibera di adozione. Si ricorda infatti che, modificando la legge 12, la legge 18 ha stabilito alcune misure volte a favorire il recupero e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente (anche al di fuori degli specifici ambiti di rigenerazione), alcune immediatamente efficaci, altre parzialmente modulabili dai comuni (anche con la possibilità di escludere aree o edifici dall’applicazione della medesima disciplina) secondo modalità definite con dGR 3508 “*Approvazione dei criteri per l’accesso all’incremento dell’indice di edificabilità massimo del PGT – art. 11, comma 5, della LR 12/2005*” e con dGR

3509 *“Approvazione dei criteri per l’accesso alla riduzione del contributo di costruzione – art. 43 comma 2 quinquies della LR 12/2005, del 5 agosto 2020”*⁴. Per chiarezza si invita l’amministrazione almeno a richiamare eventualmente gli atti assunti in relazione alle sopra richiamate delibere attuative.

Si invita anche a completare le schede di dettaglio degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Rigenerazione proposti dal Piano come previsto dal paragrafo 2.3.4 delle *“Modalità per la pianificazione Comunale – Aggiornamento 2023 dei criteri attuativi della LR 12/2005”* considerando che la scheda può essere uno strumento efficiente per governare l’inserimento urbanistico delle opere oltre che per rappresentare le eventuali “invarianti” ricadenti all’interno delle aree di intervento, sia di natura pubblica che ambientale, con puntuale descrizione delle relative opere di mitigazione da prevedersi, ad esempio in attuazione della Rete Ecologica.

Per tutto quanto sopra evidenziato, si invita quindi l’amministrazione ad integrare gli atti di piano al fine di dare una più concreta attuazione agli obiettivi posti in tema di rigenerazione urbana in coerenza con le politiche e la disciplina regionale.

All’interno del Piano vengono individuati anche degli ambiti denominati S.A.T (Sistema Agricolo di Trasformazione), normati dal *“PdR – Allegato 02 – Norme Tecniche – art. 43 – Aree destinate all’esercizio dell’attività agricola”*, attualmente ricompresi nel Sistema Ambiti Agricoli Strategici del PTCP. Tali ambiti, come confermato dall’Amministrazione Comunale in sede di incontro, assumono un valore di “scenario” introdotto per governare le trasformazioni che le attività produttive presenti sul territorio (in adiacenza alle stesse aree S.A.T.) potrebbero attuare attraverso la procedura SUAP. In termini di disciplina viene attualmente mantenuta la qualifica di aree agricole a tutti gli effetti; tuttavia, al fine di non creare dubbi interpretativi, si chiede comunque di rivedere la normativa associata a tali ambiti eliminando, o chiarendone puntualmente i termini di attuazione, i riferimenti alla possibilità di presentazione di un Piano Attuativo o di altro strumento attuativo. Il chiarimento sull’effettivo regime giuridico di tali ambiti è altresì necessario per confermare la quantificazione del consumo di suolo ai fini del raggiungimento della soglia di riduzione prevista dal PTCP nonché del rispetto del BES.

Considerato poi che la modifica delle aree agricole appartenenti agli Ambiti Agricoli Strategici del PTCP comporta variante al PTCP stesso e che uno dei tre ambiti S.A.T. (ovvero il S.A.T. 3) interferisce con il corridoio infrastrutturale dell’Autostrada Cremona-Mantova (inserita, come ricordato in premessa, negli Strumenti operativi del PTR come obiettivo prioritario del PTR) si ricorda che ai sensi dell’art. 97, comma 3, della LR 12/2005, il quale disciplina le procedure di approvazione degli stessi SUAP, non sono approvati i progetti per i quali la Conferenza dei Servizi rilevi elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del PTCP o del PTR.

Si evidenzia inoltre che i criteri per l’attuazione delle politiche della riduzione del consumo di suolo, di cui al Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014, specificando che le varianti di cui all’art. 97 della LR 12/2005 (Progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive comportanti varianti al PGT) sono da considerare quali componenti del fabbisogno di “altre funzioni urbane” e sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo a livello comunale (da computare invece nelle quote provinciale e regionale), definiscono una apposita esclusione per le attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 mq, per le quali vale quindi la regola generale che richiede di garantire il bilancio ecologico del consumo di suolo già a livello del comune.

A titolo collaborativo si riscontra altresì che ai sensi della dGR 8757/2008 *“Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il funzionamento di interventi delle superfici forestali”* (art. 43, c. 2 bis, LR

⁴ Pubblicate sul BURL S.O. n.34 del 17 agosto 2020

12/2005), per le trasformazioni che insistono su suoli agricoli è fatto obbligo di individuare la maggiorazione del contributo di costruzione da applicare in caso di sottrazione di suolo agricolo nello stato di fatto e che tale contributo deve essere utilizzato per interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. Si degnala anche che la LR 12/2005 (come modificata dalla LR 18/2019) all'art. 43, comma 2 sexies prevede un'ulteriore maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi che consumano suolo agricolo allo stato di fatto.

In tema di **consumo di suolo** evidenziato che nell' *Allegato 03 – Analisi del Consumo di suolo* riguardo ai conteggi del BES le valutazioni sono riferite allo stato dei suoli all'anno 2021, anziché al 2024, e che non vi è alcun riferimento al raggiungimento della soglia di riduzione di consumo di suolo prevista dal PTCP, si rimanda agli approfondimenti e alle valutazioni di merito espresse per competenza dalla Provincia di Cremona, come previsto ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/2014, dirimenti per poter attestare l'*adeguamento* del PGT alla disciplina richiamata.

Per quanto attiene la compatibilità della variante con il quadro orientativo e con il sistema di obiettivi espresso dal PTR si osserva che nell'elaborato *DdP - Allegato 02 "Norme Tecniche"*⁵ è stato fatto un riconoscimento meramente geografico nei Sistemi Territoriali della Pianura Irrigua e del Po e dei Grandi fiumi, senza operare i successivi confronti e approfondimenti. In particolare, in relazione alla coerenza con i contenuti del PTR che, si ricorda, in base all'art. 20 della LR 12/2005 "*costituisce quadro di riferimento per la verifica di compatibilità degli atti di governo del territorio*" e che quindi ogni atto di pianificazione in Lombardia "*deve complessivamente fare propri e mirare al conseguimento degli obiettivi del PTR*", si rileva che la documentazione adottata non contiene alcun approfondimento sufficiente ad apprezzare la coerenza con le politiche regionali espresse dal quadro degli obiettivi delineato dal PTR, ovvero riguardo alla compatibilità con gli obiettivi dei Sistemi Territoriali della Pianura irrigua e del Po e dei grandi fiumi. Nello strumento urbanistico non è presente, in particolare, alcun riferimento agli orientamenti sull'uso del suolo, da considerarsi invece elemento di riferimento centrale nell'impostazione delle linee d'azione strategiche che concorrono a livello locale a raggiungere gli obiettivi fissati dal PTR. Si ricorda a tale proposito che gli strumenti di governo del territorio, e quindi anche e soprattutto i nuovi PGT (cfr. PTR – Documento di Piano, cap. 3.1 "*Compatibilità degli atti del governo del territorio in Lombardia*"), devono fare propri e mirare al conseguimento degli obiettivi del PTR, proporre azioni che siano calibrate sulle finalità specifiche del singolo strumento, ma che complessivamente concorrono agli obiettivi generali e condivisi per il territorio regionale, e articolare sistemi di monitoraggio che evidenzino l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi del PTR.

Pertanto, ricordando che l'assunzione degli obiettivi del PTR all'interno delle politiche e delle strategie dei diversi piani, a partire dal riconoscimento nei sistemi territoriali individuati dal PTR stesso, deve essere esplicita e puntualmente riconoscibile con rimandi diretti, si invita l'Amministrazione Comunale a completare la documentazione del DdP, operando il confronto richiesto, cogliendo l'occasione per richiamare gli ultimi aggiornamenti del PTR fino al 2023⁶. Una volta individuato il proprio sistema di obiettivi e azioni il piano comunale dovrà quindi provvedere ad evidenziare direttamente le corrispondenti ricadute concrete nei tre atti del PGT (DdP, PdR, PdS) in modo da poter cogliere quali siano le trasformazioni territoriali, le misure attuative, gli incentivi e le politiche messe in campo per realizzare gli obiettivi individuati.

Volendo cogliere la presente occasione per contribuire al processo di piano ai fini di una piena coerenza con il PTR e vista la particolare impostazione data dal PGT alle aree S.A.T., si invita il Comune a prendere in

⁵ Rif. Art. 1 "*Disposizioni generali del P.G.T. – contenuti e finalità del Documento di Piano Piani e Studi di Settore prevalenti e sovraordinati*"

⁶ Aggiornamento PTR 2023 approvato con dCR n. XII/42 del 20 giugno 2023 pubblicato sul BURL S.O n. 26 del 01/07/2023

considerazione quanto di seguito riportato, agendo con opportune valutazioni in sede di approvazione del PGT:

- riguardo al **Sistema Territoriale della Pianura irrigua** si richiama l'obiettivo ST5.3 *tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del paesaggio lombardo*;
- Riguardo al **Sistema Territoriale del Po' e dei Grandi Fiumi** si richiama l'obiettivo ST6.5 *garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia ambientale*.

Si chiede anche di tenere in considerazione le seguenti linee d'azione sull'uso del suolo per tale sistema territoriale: *favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico e rurale, preservare e valorizzare le aree di maggior pregio naturalistico e quelle più idonee per la laminazione delle piene, tutelare e conservare il suolo agricolo*.

Rispetto alla coerenza tra gli obiettivi di sviluppo e le previsioni di piano, si osserva che nella documentazione adottata non si riscontra alcuna valutazione in relazione ai diversi fabbisogni. Si evidenzia quindi che nel quadro delle politiche di contenimento del consumo di suolo regionali, il PTR declina il proprio obiettivo tematico TM 2.13 *“Contenere il consumo di suolo”* nei Sistemi Territoriali in cui il Comune si è riconosciuto, invitando gli enti locali ad assumere misure per la limitazione dell'espansione urbana, anche mediante il *“coerenziale le esigenze di trasformazione con i trend demografici e le dinamiche territoriali in essere, impiegando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo”*. E' per tali finalità che l'integrazione del Piano regionale operata ai sensi della LR 31/2014 ha esplicitamente previsto che gli obiettivi quantitativi di sviluppo siano individuati dai Comuni in ragione delle esigenze di tutela e valorizzazione dei sistemi ambientale, rurale e antropizzato, privilegiando le azioni di recupero del tessuto urbano consolidato e di rigenerazione, e minimizzando e riducendo il consumo di suolo, fornendo i primi riferimenti metodologici per la stima di tali obiettivi di sviluppo da assumersi in seno al PGT, ai fini di un loro corretto adeguamento alla LR 31/2014 e in coerenza con l'art. 8, c. 2, lettera b) della LR 12/2005.

In tema di connettività ecologica ed ambientale si evidenzia che il nuovo PGT recepisce la rete ecologica regionale (RER), provinciale (REP) nell'Art. 18 del PdR – Allegato 02 – Norme Tecniche e nelle diverse tavole che rappresentano il *“Sistema dei vincoli Sovraordinati”*, ma non viene adeguatamente evidenziata la Rete Ecologica Comunale (REC), intesa come declinazione a maggior dettaglio della REP e della RER, la quale costituisce infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale da utilizzarsi sia come quadro conoscitivo sia come elemento programmatico prioritario nella valutazione delle scelte di trasformazione degli spazi liberi (da declinare anche nella normativa di Piano in applicazione del principio di maggior dettaglio⁷). Premesso che il Comune è interessato per buona parte del territorio dalla presenza di elementi di I e di II livello della RER e che alcune delle previsioni proposte interferiscono con tali elementi, si ricorda che il PTR richiama alcuni principi da applicarsi sia negli *“elementi primari”* (tra cui quello di evitare accuratamente trasformazioni che possano compromettere condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità ecosistemica) sia negli *“elementi di secondo livello”* (per i quali le indicazioni per l'attuazione della RER sono indirizzate a favorire il mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica).

Pertanto, si invita l'amministrazione a valutare un'implementazione del progetto di REC tenendo conto di quanto sopra evidenziato ricordando, con l'occasione, che l'individuazione degli ambiti appartenenti alla stessa deve essere estesa a tutto il territorio con una particolare attenzione all'ambito urbano, operando anche attraverso la tutela e il miglioramento della funzionalità ecologica dei corridoi di connessione e una più precisa

⁷ Rif PTR – Documento di Piano § 1.5.6 *“Infrastrutture prioritarie per la Lombardia”* – Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 7, 10, 14, 17, 19), § 1.5.1 *“Sistema rurale-paesistico-ambientale”*.

individuazione degli elementi a scala locale già presenti. L'implementazione della REC sarà quindi l'occasione per riconoscere gli habitat di valore da sottoporre a regime di tutela, unitamente alla ricognizione di quegli elementi che fungono invece da detrattori, individuando specifiche azioni di potenziamento ecologico per il rafforzamento della rete, anche definendone il grado di priorità di realizzazione, una stima massima dei costi, nonché gli strumenti finanziari a supporto della REC. Il progetto di REC, da declinare nelle tre sezioni di Piano (DdP, PdR, e PdS), ha anche lo scopo di cogliere a livello locale la logica sottesa all'infrastruttura prioritaria del PTR, ovvero un progetto tendente non solo a riconoscere e valorizzare le parti già esistenti (Parco Regionale Oglio Sud, Fiume Oglio), ma anche – e soprattutto – da costruire a livello locale con la preservazione di spazi ineditati di connessione e la messa a sistema di nuove aree a valenza ecologica.

Come previsto dalla dGR n. 1962/2009 e dalla dGR 999/2010 si ricorda, a titolo di esempio, che di quadro della Rete Ecologica Comunale è dato anche dalla programmazione di elementi quali i corridoi ecologici, l'impianto di alberi e siepi lungo le strade e le piste ciclabili, le aree di connessione ambientale e l'interconnessione delle aree libere all'interno del territorio urbanizzato (*...la rete deve essere costruita dall'insieme degli spazi aperti destinati ad usi pubblici e privati caratterizzati al loro interno da differenti valori ecologici.... si dovrebbe infine individuare i corridoi ecologici ossia elementi lineari, naturali o seminaturali con andamento e ampiezza variabili, costruiti da siepi, filari alberati variamente strutturali, fasce arboree-arbustive, corsi d'acqua, canali di bonifica, prati lineari, scarpate rinverdite, ecc..*).

Obiettivo ulteriore della REC è quello di offrire un substrato polivalente alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio strutturando anche gli elementi che concorrono alla funzionalità dell'ecosistema di area vasta; per completezza si ricorda pertanto che il piano dovrebbe raffrontarsi con i comuni limitrofi con la finalità di creare una connessione ecologica in grado di costituire una Rete di livello sovracomunale.

Quanto sopra potrà essere opportunamente sviluppato prendendo in considerazione i progetti e le proposte in attuazione della scheda n. 156 – OGLIO DI LE BINE del Documento *Rete Ecologica Regionale e Programmazione territoriale degli enti locali*, in riferimento alle misure previste per gli *Elementi primari*, gli *elementi di primo livello* e gli *Elementi di secondo livello*.

Si rimanda inoltre alla consultazione del volume *"Tecniche e metodi per la realizzazione della rete ecologica regionale"* e del repertorio *"Buone pratiche per la rete ecologica regionale"* editi da ERSAF, ricordando con l'occasione che lo stesso valore della REC viene riconosciuto alla progettazione nel PGT della Rete Verde Comunale⁸ per contribuire alla costruzione della Rete Verde Regionale riconosciuta anch'essa dal PTR infrastruttura strategica per il conseguimento degli obiettivi del Piano Regionale (vedi PTR rif. Cap. 1.5.6 *"Infrastrutture prioritarie per la Lombardia"* e la sezione *"Piano Paesaggistico"* all'art. 24 della normativa).

In relazione alla componente geologica si riportano le osservazioni espresse dalla Struttura Assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico (mail del 31/05/2024)

Verifica relativa alla completezza della componente geologica, idrogeologica, idraulica e sismica del PGT ai fini della prevenzione dei rischi nella pianificazione territoriale (artt. 8 comma 1 lettera b, 10 comma 1 lettera d, 13 comma 11 lettera b e 57 della l.r. 12/2005 e relativi criteri attuativi)

Il PGT del Comune di Piadena Drizzona, redatto a seguito dell'unione dei due comuni avvenuta in data 1° gennaio 2019, include un aggiornamento completo, datato novembre 2020, della componente geologica previgente, risalente all'anno 2012 - con aggiornamento del 2018 limitato al recepimento delle aree allagabili del PGRA - per il Comune di Piadena e all'anno 2008-2010 per il Comune di Drizzona. Il comune, ricadendo in

⁸ Rif. dGR 10962/09, che integra e modifica la dGR n. 8515/08, e documenti RER – rete ecologica regionale.

provincia di Cremona che ha adeguato il proprio PTCP al PTR nel 2019, è soggetto all'adeguamento del PGT alla LR 31/2014.

Nelle mappe PGRA – Ambiti RP e RSP vigenti sono presenti delimitazioni di aree allagabili (P3H/P2M/P1L) relative all'ambito territoriale derivante dall'unione dei due comuni. Nell'Elaborato 8 del PAI vigente sono presenti le fasce fluviali del Fiume Oglio sottolacuale che interessano anch'esse il suddetto ambito territoriale dei due comuni.

In merito alla documentazione relativa alla componente geologica si osserva quanto segue.

La componente geologica è stata redatta nel novembre 2020 e pertanto non tiene conto dell'aggiornamento delle fasce fluviali dell'Oglio sottolacuale, avvenuto a seguito di procedura di variante al PAI avviata con decreto del Segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale del Fiume Po n. 157 del 27.12.2022 (cfr. nostra nota prot. N. Z1.2023.0001113 del 12.01.2023) e approvata con decreto SG n. 57 del 18.07.2023. A tal proposito si rinvia alla nostra nota prot. N. Z1.2023.0033980 del 16.08.2023 ad oggetto "Fiume Oglio da Sarnico alla confluenza nel fiume Po: progetto di aggiornamento del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI). Trasmissione decreto di approvazione 57/2023", per precisare che per le eventuali aree già sottoposte alle disposizioni relative alle aree allagabili del PGRA, precedentemente stabilite in ottemperanza al Titolo V delle NA del PAI-Po e ora ricomprese anche nella delimitazione delle Fasce fluviali del PAI di cui alla Cartografia delle fasce fluviali dell'Aggiornamento del Piano di bacino distrettuale approvata, trovano integralmente applicazione le disposizioni relative alle Fasce fluviali contenute nell'Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) del PAI vigente le quali sostituiscono, per tali aree, le previgenti disposizioni relative alle aree allagabili del PGRA (art. 3 c.2). Si chiede di aggiornare la relazione e gli elaborati cartografici in tal senso facendo riferimento alle delimitazioni delle fasce fluviali e delle aree allagabili vigenti, scaricabili dal geoportale della Lombardia (servizi di mappa PAI vigente e PGRA vigente).

La relazione geologica non contiene il previsto paragrafo relativo alla ricerca storica, all'interno del quale vanno riportate le informazioni in merito agli eventi di dissesto che hanno interessato il territorio dopo il precedente aggiornamento. Si invita ad integrare il testo della relazione.

Non è presente l'asseverazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1 alla dGR 6314/2022, compilata per le sezioni A, B e C. In particolare, quest'ultima contiene la verifica e l'asseverazione in merito alla congruità del PGT rispetto alla componente geologica e alla pianificazione di bacino. Si chiede inoltre di includere tale documento nell'elenco degli elaborati relativi al Nuovo PGT nella delibera di approvazione.

Nella carta geologica e geomorfologica (allegato 1) vengono individuate le unità relative alla Piana Fluvioglaciale solcata di Drizzona-Piadena_Vho (unità dall'1 alla 4) e le unità relative alla Valle Alluvionale del fiume Oglio (unità dalla 5 alla 8); i numeri indicati in legenda, relative a quest'ultime unità, probabilmente per mero errore materiale, non corrispondono a quelli indicati in planimetria.

Nella carta PAI-PGRA (allegato 3) le aree allagabili vengono rappresentate senza distinguere l'ambito territoriale di appartenenza (RP o RSP). Si chiede di distinguere sia nella cartografia sia nelle norme geologiche di piano, associando norme coerenti con quanto indicato nella dGR 6738/2017 per RSP che prevedano valutazioni di compatibilità idraulica per gli interventi ammessi. Per l'ambito dell'Oglio, a seguito dell'approvazione della variante d'asta, sono in vigore le norme delle fasce fluviali e non più quelle delle aree allagabili, come riportato nel succitato decreto SG 57/2023 di approvazione.

Aggiornamento classificazione sismica

Per il Comune di Piadena Drizzona, con dGR 11 luglio 2014, così come aggiornata con dGR 1717 del 28 dicembre 2023 è stata aggiornata la classificazione sismica, passando da zona 4 a zona 3. Occorre pertanto procedere con gli adempimenti connessi (c.f.r. paragrafo 1.4.3 Analisi della sismicità del territorio e carta della pericolosità sismica locale degli Indirizzi e criteri approvati con dGR 2616/2011). A tale proposito si evidenzia

che, nelle zone Z4, se interferenti con urbanizzato e urbanizzabile, il secondo livello di approfondimento deve essere svolto in fase di pianificazione. Non risulta che ciò sia stato fatto, almeno per l'abitato di Drizzona. Inoltre, si segnala che nella legenda della Carta PSL viene indicata la presenza di uno scenario Z3a (presente anche nella precedente versione della componente geologica) che non è rappresentato nel campo carta.

Norme geologiche di piano

Nelle norme associate alla classe di fattibilità 4a vengono riportati gli interventi ammessi, operando una sintesi rispetto a quanto contenuto nelle Norme di attuazione del PAI. Al fine di non generare dubbi interpretativi, si chiede di fare esplicito riferimento agli articoli delle norme di attuazione del PAI (fasce A, B e C), peraltro riportate in allegato, rinviando in toto alle medesime.

Si rileva che nel Documento Semplificato del Rischio idraulico, predisposto e integrato nella documentazione di variante, vengono individuate aree allagabili per conformazione morfologica che dovrebbero essere riportate anche nella componente geologica. Si chiede di indicarle nella carta di sintesi e di adeguare i restanti elaborati della componente geologica (relazione, carta di fattibilità e norme geologiche di piano). Tutto ciò anche al fine di rendere coerenti gli elaborati di supporto al PGT.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il Comune di Piadena Drizzona, una volta recepite le prescrizioni formulate nel presente parere, nella componente geologica del PGT avrà operato in coerenza con i seguenti obiettivi tematici del PTR: Mitigare il rischio di esondazione (Obiettivo TM 1.3 – ob. PTR 8, 14, 17) e Difendere il suolo e tutelarlo dal rischio idrogeologico e sismico (Obiettivo TM 1.7 – ob. PTR 1, 8, 15), in quanto sviluppa la prevenzione attraverso la pianificazione urbanistica, secondo la LR 12/2005, attua alla scala locale il Piano di assetto idrogeologico (PAI) e il Piano di gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), individuando e delimitando le aree in dissesto idraulico e idrogeologico presenti sul proprio territorio e attribuisce a tali aree una normativa d'uso che tiene conto del pericolo esistente.

Verifica relativa alla completezza del recepimento degli esiti dello Studio comunale di gestione del rischio idraulico nel PGT (art. 9, c. 8 bis e art. 58 bis, c. 3, lett. b) della LR 12/2005 e r.r. 7/2017)

Si prende atto del recepimento nel PGT del Documento Semplificato del Rischio Idraulico: si ricorda, che il Comune di Piadena Drizzona, essendo inserito in classe B di criticità idraulica (allegato C al Regolamento Regionale n.7/2017 sull'invarianza idraulica), è tenuto a redigere lo Studio di Gestione del Rischio Idraulico e a recepirlo nello strumento urbanistico: si informa, a tal proposito, che l'art. 14 comma 2 della LR 20 maggio 2022 n. 9 ha dato facoltà di prorogare tale adempimento al 31/12/2025.

Si rammenta, infine, che - come previsto all'art. 13, comma 11 lettera b) - in sede di consegna a Regione Lombardia degli elaborati del PGT in formato digitale (tramite applicativo PGTWEB – Piattaforma MULTIPLAN) ai fini della pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURL, si procederà alla verifica in ordine al completo e corretto recepimento delle prescrizioni sopra riportate, in quanto la pubblicazione stessa è subordinata, in particolare:

b) ai fini della sicurezza e della salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni, alla completezza della componente geologica del PGT, nonché alla positiva verifica in ordine al completo e corretto recepimento delle prescrizioni dettate dai competenti uffici regionali in materia geologica, ovvero con riferimento alle previsioni prevalenti del PTR riferite agli obiettivi prioritari per la difesa del suolo.

In merito alla previsione costituente l'obiettivo prioritario di interesse regionale "Palafitte dell'Arco Alpino 2011" si riporta il parere espresso dalla Struttura Paesaggio (Nota Prot. n. Z1.2024.0024429 del 06/06/2024) con il contributo della Struttura Patrimonio Culturale della DG Cultura.

La valutazione sotto il profilo paesaggistico del nuovo PGT viene formulata in riferimento alla LR 12/05 e s.m.i., alla dGR 5 dicembre 2023, n. XII/1504 aggiornamento dei criteri attuativi "Modalità per la pianificazione comunale", nonché al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con particolare riferimento all'art. 23 "Siti UNESCO".

La pianificazione comunale deve rispondere ai criteri di coerenza e integrazione del Piano Paesaggistico Regionale e deve confrontarsi con i diversi atti che lo compongono.

Inquadramento paesaggistico

Il Piano Paesaggistico Regionale vigente colloca il territorio comunale di Piadena Drizzona nell'ambito geografico del paesaggio Cremonese, all'interno della fascia della bassa pianura, nell'unità tipologica dei paesaggi delle fasce fluviali e della pianura cerealicola. Il paesaggio del Cremonese ha mantenuto nel tempo le interazioni dei nuclei principali, delle cascine a corte, dei filari e delle ripartizioni fondiarie, della rete delle strade campestri e di quella irrigua. In tali contesti si riscontrano episodi di riuso o di abbandono delle cascine, l'ampliamento e la riorganizzazione di quelle ancora attive, la proliferazione di aree industriali di livello comunale fra loro non coordinate e poco inserite nel paesaggio, il consueto affastellarsi di grandi spazi commerciali lungo le direttrici stradali principali.

Nel Comune di Piadena Drizzona, istituito con LR n. 26 del 28/12/2018, sono riconoscibili e ben distinti il nucleo urbano di Piadena e il nucleo urbano di Drizzona, sorti lungo le principali direttrici viabilistiche (strade statali e provinciali) di attraversamento territoriale.

Il territorio comunale vanta la presenza dell'antico insediamento palafitticolo "Lagazzi del Vho", riconosciuto Patrimonio UNESCO dal 2011, identificato nel PTR quale "zona di preservazione e salvaguardia ambientale" e disciplinato dall'art. 23 della normativa del PPR.

Si rileva la presenza di ambiti vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 per la fascia di rispetto di 150 metri relativa ai corsi d'acqua (Fiume Oglio e Dugale Tagliata); lett. f) per la presenza del Parco Regionale Oglio Sud.

Un'ampia superficie del territorio comunale, lungo il confine nord tracciato dal fiume Oglio, costituisce un corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione della Rete Ecologica Regionale. Sono presenti, inoltre, elementi di secondo livello e un varco della RER; quest'ultimo si interseca con la Strada Panoramica SS343 Asolana (art. 26 normativa del PPR).

Il territorio comunale è interessato dai tracciati autostradali di interesse sovra-locale Cremona-Mantova e Tirreno-Brennero, e dal raddoppio della linea ferroviaria Cremona-Mantova e dalle relative opere connesse.

Contenuti della variante

Il Piano di Governo del Territorio di Piadena Drizzona si configura quale nuovo strumento urbanistico orientato all'attuazione delle indicazioni derivanti dai PGT del Comune di Piadena e del Comune di Drizzona. Nel dettaglio, il Documento di Piano adottato introduce: un nuovo ambito di trasformazione a destinazione residenziale (ATR 1) in prossimità del tessuto urbanizzato di Drizzona; riconferma due ambiti di trasformazione a destinazione produttiva – commerciale – terziario, derivanti dalla pianificazione vigente (ex AT8 e AT9) collocati lungo la direttrice viabilistica di attraversamento est-ovest e contraddistinti con la sigla ATPC 1 e

ATPC 2; individua due ambiti di rigenerazione urbana e territoriale (RIG 01 e RIG 02) e tre ambiti di trasformazione a servizi già individuati nel PGT vigente (F1.1 – F3 – F4).

Per quanto concerne le aree destinate all'attività agricola, l'art. 43 delle norme tecniche di attuazione del piano delle regole individua diverse categorie. In particolare si evidenziano, per dimensioni e previsioni trasformative, le aree del "*Sistema Agricolo di Connessione (S.A.C.)*", per le quali è prevista l'inedificabilità assoluta, ma consentita la realizzazione di "*campi fotovoltaici*", e, le aree del "*Sistema Agricolo di Trasformazione (S.A.T.)*", estesi appezzamenti rurali (circa 80 ettari) per i quali, mediante procedura di cui all'articolo 43.01.04 delle norme tecniche del piano delle regole, è consentita l'edificazione ai fini non agricoli. Si rileva inoltre che le aree classificate come S.A.T. 2P e S.A.T. 3P rientrano tra gli ambiti agricoli strategici del PTCP della provincia di Cremona, il S.A.T. 2P è interessato da un'area a rischio archeologico e il S.A.T. 3P è in gran parte compreso nel Geosito n. 25 "Vallecole delle Gambine" a cui il piano provinciale assegna specifico grado di tutela.

Considerazioni paesaggistiche

In linea generale si premette che la lettura e l'analisi degli elaborati in esame è risultata complessa a fronte della mancanza di una chiara rappresentazione grafica degli strati informativi e della aggregazione in un'unica legenda degli elementi rappresentati nei diversi elaborati.

Si rileva inoltre una parziale coerenza del nuovo strumento con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela del PPR. In particolare, sebbene nell'apparato normativo del piano delle regole, all'art. 2 "Recepimento dei contenuti prescrittivi sovra-ordinati", si affermi il recepimento in via generale delle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale, la declinazione e lo sviluppo delle stesse alla scala locale risulta solo parzialmente ottemperata.

La documentazione destinata agli approfondimenti della componente paesaggistica del nuovo piano è infatti riconducibile al solo elaborato DdP01 "Sistema dei vincoli sovraordinati", nel quale sono individuati gli indirizzi derivanti dal PTCP della provincia di Cremona, tra cui si segnala l'ambito del Sito UNESCO (I Lagazzi del Vho) e gli indirizzi derivanti dal PTC del Parco Regionale Oglio sud.

Dalla documentazione adottata non emerge il recepimento degli orientamenti e degli indirizzi contenuti nel quadro di riferimento paesaggistico regionale (art. 11 normativa del PPR) attraverso i quali organizzare le scelte di sviluppo urbanistico locale. Al riguardo si segnala che l'art. 34 della normativa del PPR - "*Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l'approvazione del PGT*" – individua, quale riferimento metodologico da assumere nella redazione del piano, l'allegato A "Contenuti paesaggistici del PGT" di cui alla dGR 29.12.2005 n. 1681, recentemente aggiornati con dGR 5.12.2023 n. XII/1504, "*Modalità per la pianificazione comunale*".

Si rileva inoltre, la mancanza di una carta della sensibilità paesistica dei luoghi, la cui redazione, frutto di studi paesaggistici di dettaglio, è di competenza comunale (art. 34 comma 2 della normativa del PPR).

Il disegno di Rete Ecologica, rappresentato nell'elaborato DdP01, è stato tradotto nell'assunzione degli elementi della Rete Ecologica Regionale e Provinciale, senza una declinazione ed integrazione con gli elementi di più specifica pertinenza locale definiti nella dGR 999 del 15.12.2010. Le norme tecniche del piano delle regole (art. 18) assumono esclusivamente gli indirizzi sovraordinati derivanti dalla RER e dalla REP, rimandando ad un eventuale successivo elaborato cartografico e testuale la ridefinizione degli elementi alla scala di maggior dettaglio.

Si fa presente che il disegno di Rete Ecologica Comunale, quale progetto derivante dalla più ampia definizione a scala regionale e provinciale delle coerenze ecologiche e ambientali, costituisce un elemento conoscitivo prioritario per la definizione delle scelte di trasformazione delle aree libere. Il disegno della Rete Ecologica

Comunale consente infatti di orientare la pianificazione in relazione al contesto naturale, agricolo o urbano, prevedendo le necessarie azioni per dare attuazione al progetto stesso di REC. Con riferimento al territorio di Piadena Drizzona, nella formulazione della Rete Ecologica Comunale è necessario porre particolari attenzioni agli ambiti agricoli, in quanto serbatoi di permeabilità del suolo, e agli ambiti rurali periurbani, in quanto filtri naturali tra la città e la campagna. All'interno del territorio edificato è inoltre possibile considerare tra elementi della REC, gli ambiti destinati a uso pubblico/privato contraddistinti da valenza ecologica (parchi-giardini alberate e filari...) che svolgono una funzione di connessione tra lo spazio costruito e il territorio rurale.

Gli elementi della Rete Ecologica Comunale sopra descritti, relazionati alla presenza dei tracciati per la mobilità dolce (percorsi ciclabili della "Greenway Parco Oglio Sud" e della "Antica Postumia") e alle aree di pregio del sito Unesco, costituiscono inoltre i riferimenti prioritari per la costruzione della Rete Verde comunale, come prevista dall'art. 24 della Normativa del PPR. Tale infrastruttura di carattere fruitivo ha l'obiettivo di valorizzare e ricomporre il paesaggio urbano, oltre a contribuire alla costruzione della Rete Verde Regionale.

La normativa tecnica del piano delle regole adottato fa riferimento al PPR in merito al recepimento delle sole disposizioni relative all'art. 26 per la strada panoramica di interesse regionale SS 343 Asolana e agli artt. dal 35 al 39 per le procedure dell'esame dell'impatto paesistico dei progetti. A tal riguardo, si evidenzia la necessità di implementare il corredo normativo del Piano facendo esplicito riferimento agli artt. 23 e 21 della normativa del PPR, rispettivamente rivolti alla tutela e salvaguardia del Sito UNESCO e alla rete dei Navigli Lombardi, con particolare attenzione al Naviglio Dugale Delmona, che attraversa il territorio comunale.

In merito al sistema agricolo di connessione (S.A.C.) e al sistema agricolo di trasformazione (S.A.T.), regolati dagli artt. 43.01.02 e 43.01.04 delle norme tecniche del piano delle regole, che si caratterizzano da significative dimensioni, qualora trasformati, comporterebbero una perdita consistente di aree tipicamente rurali con evidenti ripercussioni sull'assetto dei paesaggi tipici della bassa pianura irrigua, per i quali gli indirizzi di tutela del PPR orientano la pianificazione locale verso il rispetto e la riconoscibilità della tessitura storica, nonché il mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale.

Prescrizioni e indicazioni paesaggistiche

A seguito delle considerazioni paesaggistiche sopra espresse, si indica la seguente **prescrizione**:

- predisporre attraverso i necessari approfondimenti paesaggistici di dettaglio, la carta della sensibilità paesistica dei luoghi (art. 34 comma 2 della normativa del PPR).

Si forniscono, inoltre, le seguenti **indicazioni paesaggistiche**:

- nel rispetto dei valori paesaggistici di rilievo regionale, anche al fine di orientare le scelte pianificatorie alla tutela e valorizzazione del paesaggio, si suggerisce di dettagliare i contenuti delle norme tecniche del piano delle regole e la relativa cartografia con i riferimenti normativi del PPR riguardanti le specificità paesistiche del territorio comunale, considerando in particolare:
 - art. 23 "Siti UNESCO";
 - art. 21 "Infrastruttura idrografica artificiale della pianura: principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua", in riferimento al comma 5 per il Naviglio Dugale Delmona;
 - art. 26 "Riconoscimento e tutela della viabilità storica d'interesse paesaggistico" in relazione alle strade panoramiche SS343 Asolana e SS10 Padana inferiore e al tracciato guida paesaggistico di interesse storico culturale "via Postumia".

- In riferimento all'art. 34 della normativa del PPR *“Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l'approvazione del PGT”*, al fine di descrivere i valori e le qualità del paesaggio del territorio comunale e orientare le scelte di sviluppo urbanistico, si invita ad individuare all'interno dei propri elaborati di piano gli elementi del Quadro di Riferimento Paesaggistico (rif. art. 11 - Normativa PPR) per la fascia della bassa pianura - unità tipologica dei paesaggi delle fasce fluviali e della pianura cerealicola. A tal fine si rimanda alle disposizioni metodologiche di cui all'allegato A *“Contenuti paesaggistici del PGT”* della dGR 29.12.2005 n. 1681 e alla successiva dGR 5.12.2023 n. XII/1504, di aggiornamento dei criteri attuativi *“Modalità per la pianificazione comunale”*.
- Considerato che i progetti di Rete ecologica e Rete verde comunale sono parti integranti e strategiche rispettivamente del PTR e del PPR e che gli stessi rappresentano un *“quadro conoscitivo e programmatico prioritario nell'ambito della valutazione delle scelte di trasformazione degli spazi liberi”*, si ritiene opportuno non demandare, come previsto dall'art. 18.04 delle Norme Tecniche del piano delle regole, ad un eventuale successivo elaborato grafico e testuale la definizione a maggior dettaglio della Rete ecologica comunale. Per quanto su descritto, si ritiene necessario quindi sviluppare un progetto di Rete Ecologica Comunale che superi la mera acquisizione delle rilevanze ecologiche della scala regionale e provinciale, ed approfondisca gli elementi del territorio agricolo locale, gli ambiti rurali periurbani e il sistema del verde urbano presente nel tessuto urbanizzato (parchi-giardini-alberate e filari...). La definizione della Rete ecologica può inoltre concorrere a determinare il disegno di Rete verde comunale, intesa quale infrastruttura di carattere fruitivo volta alla valorizzazione e alla salvaguardia del paesaggio locale, considerando altresì in tale rappresentazione il Sito UNESCO quale nodo principale di un sistema di relazioni di livello locale e sovralocale. Si ritiene quindi opportuno integrare gli elaborati del piano adottato con il progetto di Rete verde a scala comunale, in coerenza con i disposti dell'art. 24 della normativa del PPR, ovvero mediante la costruzione di un sistema di relazioni tra gli elementi di valenza ecologica, del paesaggio agricolo e urbano, storico-culturali (Sito UNESCO) e di fruizione paesistica.
- Le aree del Sistema Agricolo di Trasformazione (S.A.T.) a causa delle carenze contenutistiche del nuovo piano adottato, non sono né classificate dal punto di vista della sensibilità paesistica, né individuate in uno scenario progettuale di Rete ecologica comunale e di Rete verde. Al riguardo si ritiene ragionevole, al fine di indirizzare gli eventuali scenari trasformativi e le relative mitigazioni e compensazioni, supportare la normativa tecnica del piano delle regole con apposito studio paesaggistico che, in relazione alle dimensioni delle aree coinvolte, approfondisca le potenzialità ecologiche, fruibili e culturali del territorio, individuando specifici indirizzi di tutela e valorizzazione paesaggistica.
In merito agli indici assegnati a tali ambiti, si evidenzia che l'altezza massima degli edifici (pari a 36,00 m) risulta completamente avulsa dal contesto pianeggiante in cui gli stessi possono essere inseriti ed è quindi opportuno considerarne una possibile riduzione nell'eventuale fase progettuale, nonché definire adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale. Si ritiene inoltre minima, tra le prescrizioni della norma di piano, la percentuale del 7% della ST da destinare alle compensazioni ambientali, a fronte di una eventuale perdita di suolo agricolo di circa 80 ettari. Tale percentuale potrebbe essere più coerentemente ridefinita anche in seguito alla costruzione di un progetto di Rete ecologica comunale e di Rete verde, e valutata nello studio paesaggistico di dettaglio sopra richiamato.
- Per il Sistema Agricolo di Connessione (S.A.C.), individuato in prossimità del tessuto urbano consolidato e lungo le principali direttrici stradali e ferroviarie, in riferimento alla possibilità di insediare *“campi fotovoltaici”*, si invita a integrare le norme tecniche del piano delle regole con le indicazioni contenute nella DGR VIII/10974 del 30/12/2009 *“Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e*

impianti di produzione energetica” (Volume 7 del PPR vigente “Piani di Sistema – Infrastrutture a rete”). Si rimanda in particolare alla sezione 1.2.3 relativa ai Parchi fotovoltaici, nella quale si evidenziano indirizzi di progettazione e di mitigazione per ridurre l’impatto paesaggistico con la finalità di mantenere le tessiture territoriali del paesaggio rurale ed evitare l’interferenza con la rete ecologica e le reti verdi di ricomposizione paesaggistica e con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica.

- A titolo collaborativo, prendendo atto che le Norme tecniche del Piano delle Regole fanno riferimento alla Revisione del PTR/PPR 2022, si precisa che tale revisione non ha ancora ultimato il percorso di approvazione in Consiglio Regionale per cui, sino all’eventuale futura approvazione, risulta vigente il PTR/PPR (DCR 751/2010). Tuttavia, gli elaborati conoscitivi del PTR/PPR 2022 possono essere visionati quali elementi conoscitivi del contesto paesaggistico.

Contributo della DG CULTURA – Struttura Patrimonio culturale, relativo all’ambito territoriale comunale interessato dal sito UNESCO

Il Piano Paesaggistico regionale in relazione ai Siti Patrimonio Mondiale UNESCO dispone la definizione e attuazione da parte degli enti locali, anche in accordo con la Giunta regionale, di azioni di salvaguardia e valorizzazione del contesto paesaggistico di riferimento dei suddetti siti e delle relative aree tampone (“buffer zones”) anche attraverso appositi “Piani di gestione”, al fine di promuoverne la tutela, la conoscenza e le possibilità di fruizione culturale e didattica” (l’art. 23 della Normativa PPR).

Gli elaborati del PGT di Piacenza Drizzona non rispondono del tutto a quanto richiesto dalla Normativa del PPR, in quanto i riferimenti al sito UNESCO risultano non organici e in parte da aggiornare e meglio precisare. Pertanto, si richiede che la denominazione e la perimetrazione del sito UNESCO vengano correttamente riportati in tutti i pertinenti elaborati di piano.

Considerazioni conclusive a seguito della verifica regionale

Per quanto attiene alla corrispondenza delle specifiche azioni promosse nello strumento urbanistico in oggetto rispetto al quadro di riferimento generale costituito dal PTR, il presente parere richiama alcuni orientamenti, prescrizioni e indicazioni, evidenziando gli aspetti da modificare, integrare e perfezionare, necessari al fine di assicurare la compatibilità del presente strumento urbanistico rispetto al quadro della programmazione regionale.

Si ricorda che per gli effetti dell’art. 13, comma 7, della LR n. 12/2005 il Consiglio Comunale in sede di approvazione deve provvedere all’adeguamento del Documento di Piano adottato recependo le prescrizioni e assumendo le definitive determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere orientativo espresse nel parere.


Milano, 07/06/2024

Il Dirigente di U.O. Urbanistica e VAS
Stefano Buratti

L’Istruttore Tecnico
Maria Rosa Manganella

Allegato 1: Perimetrazione sito UNESCO di Piacenza Drizzona

PIADENA (CR) - Lagazzi del Vho (IT-LM-06)



Legend

- Nominated Property (2,773 ha)
- Buffer zone (18,459 ha)